



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“BALÂ IN RIVA A U MÂ”

Suoni e danze della tradizione

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART 1) Ai sensi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e delle norme del codice civile in tema di associazione è costituita l'associazione di promozione sociale denominata “BALÂ IN RIVA A U MÂ” (suoni e danze della tradizione).

L'associazione utilizzerà, in ogni comunicazione sociale, la locuzione associazione di promozione sociale.

- ART 2) L'Associazione ha sede legale in LOANO, Via Petrarca 30, ed ha durata a tempo indeterminato.

ART 3) L'Associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ART 4) L'Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale lo svolgimento di attività di utilità sociale nei confronti di associati e terzi nei settori PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELL'ARTE, IN PARTICOLARE MUSICHE E DANZE DELLA TRADIZIONE.

Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati.

SOCI

ART 5) Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

ART 6) Per essere ammessi a socio è necessario presentare all'assemblea domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza.

Dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito dell'assemblea dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea stessa la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART 7) I soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee. L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita, degli associati. In casi di parti-

colare necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati.

ART 8) I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

ART 9) I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

A) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali.

B) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo.

C) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione. Le espulsioni e le radiazioni sono decise dall'assemblea a maggioranza dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Statuto.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART 10) Gli organi dell'Associazione sono:

A) L'Assemblea dei soci.

B) Il Consiglio Direttivo.

C) Il Presidente.

D) Il Segretario.

ART 11) L'Assemblea sovrana dei soci è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'Associazione almeno dieci giorni prima della riunione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART 12) L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno. Essa, presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante; approva il rendiconto economico finanziario annuale; elegge i membri del Consiglio Direttivo; delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

ART 13) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

ART 14) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2352, secondo comma, del codice civile.

ART 15) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di sette, eletti dall'Assemblea Ordinaria fra i soci, resta in carica per cinque anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

ART 16) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le riunioni sono valide con almeno la presenza della metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo: redige i programmi di attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione o l'espulsione dei soci; determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; svolge tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione sociale; non possono fare parte del direttivo persone che abbiano interessi inerenti l'attività dell'Associazione.

ART 17) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

ART 18) Il segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri e resta in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il segretario svolge le seguenti funzioni:

Tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione



PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART 19) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- A) Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione.
- B) Dai contributi annuali e straordinari degli associati, nonché dagli utili derivanti da: manifestazioni, corsi ed iniziative promosse dall'Associazione e dalla partecipazione ad esse, da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
- C) Dai contributi, erogazioni e lasciti diversi, da pubblici e privati.
- D) Da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

ART 20) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso.

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

ART 21) Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

ART 22) Il rendiconto economico finanziario regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART 23) Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

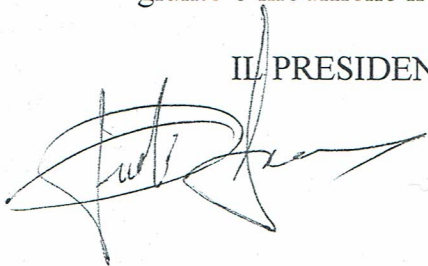
ART 24) In caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conforme ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART 25) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla legge n. 383 del 07 dicembre 2000 e alle altre leggi dello stato in quanto applicabili.

IL presente Statuto sarà sottoposto all'Assemblea dei soci che potrà apportare aggiunte o modifiche nell'ambito delle vigenti leggi .

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE
DI ALBENGA

~~AGENZIA DELLE ENTRATE - ALBENGA~~

Registrato il 09 MAR 2011 N° 1271/53

col pagamento di Euro 168,00 €

IL DIRETTORE

OPERATORE TRIBUTARIO
BAGLIO LAURETTA





CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

UFFICIO COMPETENTE : UT ALBENGA

CODICE FISCALE

90054340097

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

BALÀ IN RIVA A U MÀ

TIPO ATTIVITÀ

900109 - ALTRE RAPPRESENTAZIONI ARTISTICHE

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA PETRARCA 30

C.A.P.

17025

COMUNE

LOANO

PROV.

SV

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

PRDFLC39S06D600W

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

PARODI FELICE

DATA 07/03/2011

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT ALBENGA